

Regolamento
per l'indennizzo dei danni alle aziende
agricole ricadenti sul territorio della
provincia di Roma, provocati da fauna
selvatica, da cani randagi o inselvaticiti,
da capi di bovini abbandonati e
inselvaticiti e da sconosciuti nel corso
dell'attività venatoria

ADOTTATO con delibera del Consiglio Provinciale n. 122 del 13/03/2006

REGOLAMENTO

Per l'indennizzo dei danni alle aziende agricole ricadenti sul territorio della provincia di Roma, provocati da fauna selvatica , da cani randagi o inselvaticiti, da capi di bovini abbandonati e inselvaticiti e da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Criteri di valutazione dei danni

Art. 3 - Danni ammessi a risarcimento per le colture agricole

Art. 4 - Danni ammessi ad indennizzo per gli allevamenti

Art. 5 - Danni ammessi ad indennizzo per le opere approntate sui terreni

Art. 6 - Indennizzo per danni alle colture agricole

Art. 7 - Indennizzo per danni agli allevamenti

Art. 8 - Indennizzo per danni alle opere approntate sui terreni

Art. 9 - Richiesta constatazione danno alle colture ed alle opere

Art. 10- Accertamento e valutazione del danno alle colture ed alle opere

Art. 11 – Richiesta constatazione danno agli allevamenti

Art. 12 - Accertamento e valutazione del danno agli allevamenti

Art. 13 - Procedimento per la liquidazione dei danni

Art. 14 – Opere di prevenzione dei danni

Art. 15 - Norme finali

Allegati:

A: Domanda per l'indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni

B: Domanda per l'indennizzo danni arrecati dai predatori agli allevamenti

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento regola e fissa le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, da cani randagi o inselvaticiti e da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
2. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai predatori, dalla fauna selvatica, dai cani randagi o inselvaticiti, da capi di bovini abbandonati e inselvaticiti e da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria alle colture agricole, agli allevamenti e alle opere approntate sui terreni ricadenti sul territorio della provincia di Roma comprese le Aree protette gestite dalla Provincia.
3. Gli indennizzi di cui al punto due sono corrisposti agli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA o codice fiscale.
4. I danni sono indennizzati dalla Provincia di Roma ai sensi delle seguenti normative:
 - leggi nazionali n.281/91 art.3; n.157/92 art.26
 - leggi Regionali Lazio n.17/1995 art.42;n.26/1997 punto 5 e 6 Allegato A; n.39/2002 art.44; n. 14/1999 art. 36 e art.145; n.29 /1997 art.34 (per le aree protette gestite dalla Provincia di Roma);
5. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai tecnici incaricati, applicando quanto previsto dagli art. 6,7 e 8;
6. Il presente Regolamento opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.

Art. 2 – Criteri di valutazione dei danni

1. Al fine di determinare l'entità dei danni denunciati dagli agricoltori la Provincia di Roma si può avvalere della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale dove si è verificato il danno, dei Guardia Parco delle aree protette gestite dalla Provincia e delle Guardie Provinciali.
2. La Provincia può avvalersi di veterinari liberi professionisti come perito legale per le attività legate all'identificazione dei predatori del bestiame.
3. Per la valutazione dei danni alle colture si fa riferimento al prezzo dei prodotti agricoli vegetali pubblicato sui Mercuriali della Camera di Commercio di Roma riferiti al momento in cui si verificato il danno o ad indagini di mercato comparative.
4. Per la valutazione dei danni agli allevamenti si fa riferimento al prezzo degli animali pubblicato sui Mercuriali della Camera di Commercio di Roma riferiti al momento in cui si è verificato il danno o ad indagini di mercato comparative.
5. Le produzioni vegetali vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati provinciali ISTAT e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.
6. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si fa riferimento al prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzo regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzo, si effettua l'analisi dei prezzi

Art. 3 - Danni ammessi a risarcimento per le colture agricole

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) colture erbacee
- b) colture orticole
- c) colture arboree compresi castagneti da frutto
- d) rimboschimenti fino a 3 anni dall'impianto

Art. 4 - Danni ammessi ad indennizzo per gli allevamenti

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico del patrimonio zootecnico che si concretizzano in perdite definitive di animali da allevamento, provocati dai predatori costituiti dalla fauna selvatica protetta e non protetta, da cani randagi o inselvaticati, da capi di bovini abbandonati e inselvaticati e da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.

Art. 5 - Danni ammessi ad indennizzo per le opere approntate sui terreni

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) apprestamenti di allevamento vegetale o animale
- b) impianti aziendali di irrigazione
- c) opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree
- d) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque
- e) recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti
- f) attrezzature per l'allevamento zootecnico
- g) altre attrezzature utilizzate per la gestione dell'azienda agraria

Art. 6 - Indennizzo per danni alle colture agricole

1. Danni alle colture erbacee (cerealicole, foraggere, industriali, oleaginose, proteoleaginose e prati-pascoli)

1a. Danni alla semina

Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa la risemina. In tal caso l'indennizzo corrisponde al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione (anticipazioni colturali).

Nel caso il danno interessi meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai mercuriali della Camera di Commercio di Roma riferiti all'epoca di raccolta
- entità della superficie danneggiata
- produzione media zonale

1b. Danni in fase di maturazione delle colture

Sulla base dei precedenti criteri viene ammesso ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione (detraendo, dal valore stimato della produzione media probabile attesa, il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione)

Nel caso di danneggiamento al cotico erboso verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale.

2. Danni alle colture orticole

In caso di danno alle produzioni orticole, siano esse destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

3. Danni alle colture arboree (oliveti, vigneti, frutteti e castagneti da frutto), inclusi i rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

Il danno verrà valutato secondo le norme correnti di valutazione dei frutti pendenti

Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione delle piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora ,

incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

4. L'indennizzo così come determinato ai sensi dei comma nn. 1, 2 e 3 è soggetto a un aumento del 10% nel caso di coltivazioni gestite con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91.

5. non sono ammessi al risarcimento danni stimati di valore inferiore a 52,16 euro

Art. 7 Indennizzo per danni agli allevamenti

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni provocati agli animali di allevamento dai predatori intesi come fauna selvatica protetta e non protetta e cani randagi o inselvatichiti, da capi di bovini abbandonati e inselvatichiti accertati e certificati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei comma n.1 è comunque soggetto ad un aumento del 10% nel caso di allevamenti gestiti con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91 e Reg. CE 1084/99

3. non sono ammessi al risarcimento danni stimati di valore inferiore a 52,16 euro

Art. 8 -Indennizzo per danni alle opere approntate sui terreni

1. L'indennizzo dei danni alle opere approntate sui terreni di cui all'art. 5 è calcolato sulla base del costo di ripristino come da prezzario regionale, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

2. L'indennizzo così come determinato ai sensi dei comma n. 1 è soggetto a un aumento del 10% nel caso di aziende agricole gestite con il metodo di agricoltura biologica come da Reg. CEE 2092/91 e Reg. 1084/99

3. Non sono ammessi all'indennizzo danni stimati di valore inferiore a 52,16 euro

Art. 9 – Richiesta constatazione danno alle colture ed alle opere

1. Le domande di indennizzo dei danni subiti devono essere presentate alla Provincia di Roma Servizio Agricoltura Via di Villa Pamphili 84 tel 06.67665422 fax 06.67665425 e 06.67664502, utilizzando l'apposito modello (allegato a) disponibile presso gli Uffici del Servizio Agricoltura e sul sito www.provincia.roma.it

2. Le domande sottoscritte dall'imprenditore agricolo, proprietario o conduttore del fondo, devono pervenire al Servizio Agricoltura della Provincia di Roma entro 4 giorni dalla data dell'evento dannoso che ha interessato le colture agricole e/o le opere approntate sui terreni.

3. Alla domanda va allegata la fotocopia del documento dell'imprenditore agricolo proprietario o conduttore dell'azienda agricola.

4. Nella domanda presentata in carta con marca da bollo da 14,62 euro, il richiedente dovrà indicare:

- dati anagrafici
- residenza
- partita IVA o C.F.
- titolo di proprietà o possesso dei terreni
- recapito telefonico
- il foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva (specificare se il fondo ricade in area protetta)
- specificare se l'azienda è gestita con il metodo di agricoltura biologica
- descrizione del danno (coltivazioni e/o strutture danneggiate)

- stima del danno (per danni alle colture agricole – superficie o numero di piante danneggiate, per i danni alle opere approntate sui terreni le strutture danneggiate)
 - quantificazione presunta del danno
 - la specie che ha causato il danno
 - la data o il periodo in cui avverrà il raccolto del prodotto (per i danni alle colture agricole)
 - la data o il periodo in cui inizieranno le operazioni di ripristino (per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati)
5. la certificazione di cui al comma 4 verrà visionata dai tecnici del Servizio Agricoltura della Provincia di Roma al momento del sopralluogo in azienda
6. la Provincia di Roma per danni di particolare entità si riserva di acquisire copia del titolo di possesso dei terreni ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria;
7. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto o prima che venga ripristinata l'opera danneggiata, implicano la decadenza del diritto al contributo per l'indennizzo del danno.
8. Il danneggiato dovrà astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata od operazioni di ripristino sulle opere danneggiate, per almeno 15 giorni successivi alla presentazione della denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno, pena l'archiviazione della pratica.
9. L'imprenditore agricolo che invia la denuncia deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura o l'opera danneggiata.

Art. 10 – Accertamento e valutazione del danno alle colture ed alle opere

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo e deve avvenire in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni dovranno essere riportati nel verbale di cui al punto 5.
2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della denuncia per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni.
3. I tecnici incaricati durante il sopralluogo devono visionare i documenti attestanti le proprietà e la localizzazione dei terreni;
4. Nel caso si renda necessario, per i danni alle colture, un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento di cui al successivo punto. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo raccomandata A/R.
(il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini per la liquidazione del danno).
5. I tecnici incaricati redigono, in contraddittorio con il danneggiato, un verbale di accertamento su modulistica predisposta del Servizio Agricoltura della Provincia di Roma.
6. Qualora non sia presente documentazione fotografica o la stessa sia ritenuta insufficiente, i tecnici incaricati effettueranno i necessari rilievi fotografici.
7. Il verbale viene sottoscritto dai tecnici incaricati e viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.
8. Il verbale riporterà eventuali eccezioni o rilievi mossi dal danneggiato o dai suoi tecnici.
9. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo. Il suddetto verbale di accertamento vincola il danneggiato senza vincolare la Provincia di Roma che si riserva di ratificarlo con apposito provvedimento.

10. Qualora il richiedente non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, dovrà inviare al Servizio Agricoltura della Provincia di Roma, entro il termine di 10 giorni dal verbale di sopralluogo, una lettera con la quale si richiede il riesame della pratica, allegando una controperizia firmata da un tecnico abilitato.

11. In mancanza di lettera di riesame della pratica, si considera accertata la quantificazione del danno come da verbale.

Art. 11 – Richiesta constatazione danno agli allevamenti

1. L'imprenditore agricolo, titolare o conduttore dell'allevamento, entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento dannoso, deve richiedere il sopralluogo al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare il Servizio Agricoltura della Provincia di Roma al fax.n. 06.67665425 o al fax n. 06.67664502

2. Entro 3 giorni dalla constatazione del danno da parte del Servizio Veterinario della ASL, il titolare o conduttore dell'allevamento deve presentare domanda di indennizzo dei danni subiti alla Provincia di Roma Servizio Agricoltura Via di Villa Pamphili 84 tel 06.67665422 fax 06.67665425 e 06.67664502, utilizzando l'apposito modello (allegato b) disponibile presso gli Uffici del Servizio Agricoltura e sul sito www.provincia.roma.it

3. La domanda in carta con marca da bollo di 14,62 euro va presentata entro 3 giorni dall'accertamento del decesso da parte del Servizio veterinario e dovrà contenere:

- dati anagrafici
- residenza
- partita IVA o Codice Fiscale
- codice azienda zootecnica
- recapito telefonico
- il foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva (specificare se il fondo ricade in area protetta)
- descrizione del danno (allevamenti danneggiati)
- stima del danno (numero di capi persi)
- quantificazione presunta del danno
- il predatore che ha causato il danno

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato originale rilasciato dal Servizio Veterinario della A.S.L. attestante il tipo di predatore che ha provocato il decesso.
- eventuale documentazione fotografica
- per le aziende biologiche il certificato di iscrizione dell'Organismo di Controllo ai sensi del Reg. CE 2092/91 e Reg. CE 1084/99
- documenti attestanti il pagamento della fida-pascolo;
- copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati

5. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto all'indennizzo del danno.

6. L'imprenditore agricolo, proprietario o conduttore dell'allevamento, che invia la denuncia deve rendersi reperibile e facilitare il sopralluogo, nei luoghi dove sono avvenuti gli attacchi al bestiame, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale

Art. 12 – Accertamento e valutazione del danno agli allevamenti

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo congiunto con il Servizio Veterinario delle A.S.L. ove possibile, o mediante acquisizione del certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio attestante il tipo di predatore che ha provocato il decesso.

2. La Provincia di Roma può, se lo ritiene necessario, effettuare un sopralluogo nei luoghi dove sono stati attaccati gli animali. In questo caso l'imprenditore deve rendersi reperibile e facilitare tale sopralluogo.

Art. 13 - Procedimento per la liquidazione dei danni

1. Il procedimento amministrativo, istruito sulla base del verbale di sopralluogo e sulla documentazione prodotta necessario per l'erogazione dell'indennizzo, viene concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla ricezione da parte della Provincia della denuncia dei danni.

2. La somma verrà liquidata attraverso l'emissione di un vaglia postale o assegno bancario non trasferibile, dandone opportuna comunicazione all'interessato.

Art. 14 – Opere di prevenzione dei danni

1. La Provincia, per ridurre le cause dei danni alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico, causati dalla fauna selvatica protetta e non protetta e dai cani randagi o inselvaticiti, **da** capi di bovini abbandonati e inselvaticiti può finanziare opere e realizzare azioni utili al controllo o alla limitazione dei danni stessi.

2. Le modalità di finanziamento delle opere o la realizzazione di azioni per la prevenzione dei danni di cui al comma precedente verranno dettagliate e disciplinate con successivo provvedimento dirigenziale.

Art. 15 - Norme finali

1. Per le richieste non conformi a quanto indicato nel presente Regolamento sarà data opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del danno.

2. I dati personali forniti dagli aventi diritto all'indennizzo saranno raccolti e trattati con modalità di tipo cartaceo ed elettronico ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Allegati:

A: Domanda per l'indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni

B: Domanda per l'indennizzo danni arrecati dai predatori agli allevamenti